

CONSORZIO 
UNIONENERGIA

Sede Legale:	Via Fanti 17 – 10128 Torino (TO)
Numero REA:	TO - 964432
Numero Registro delle Imprese di Torino:	08332900011
Codice Fiscale e Partita IVA:	08332900011
Telefono:	+39 011 5718.228
Fax:	+39 011 5718.235
Email:	acquistigp@ui.torino.it
PEC:	unionenergia@pec.ui.torino.it

REGOLAMENTO CONSORTILE

CONSORZIO UNIONENERGIA

REGOLAMENTO CONSORTILE

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è retto, oltre che dalle disposizioni dell'Atto Costitutivo e dallo Statuto, da questo Regolamento, che vincola tutte le Imprese consorziate e forma parte integrante del contratto di Consorzio.

Articolo 1

INGRESSO DI NUOVI CONSORZIATI

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto, le domande di ammissione al Consorzio devono essere corredate almeno dai seguenti documenti:

- a) certificato completo in bollo, rilasciato dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

L'elenco dei documenti da allegare alla domanda di ammissione potrà essere in ogni momento modificato e/o integrato attraverso indicazione diretta nella modulistica predisposta per la domanda di ammissione e/o nelle comunicazioni rivolte all'impresa che intende presentare l'istanza, in relazione all'evoluzione della normativa ed alle esigenze specifiche del Consorzio per l'inserimento delle utenze dell'impresa istante nei contratti consortili.

Nel caso la domanda di ammissione si riferisca all'inserimento di nuove utenze nel Consorzio da parte di impresa già Consorziata, non si rende necessario allegare il certificato completo in bollo, rilasciato dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO DI GESTIONE

Il contributo annuo di gestione di cui all'art. 6 dello Statuto, a carico di ciascun consorziato, è determinato come somma di due componenti, denominate nel seguito "F" e "V". La componente F è uguale ed invariabile per tutti i consorziati, non frazionabile e per consorziato, viene quantificata ogni anno su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea.

La componente V, espressa in € per consorziato e per anno non frazionabile, può essere, per ogni consorziato, positiva e variabile, oppure nulla, oppure negativa e fissa, secondo il seguente meccanismo di calcolo:

1. si moltiplica la componente F per il numero di consorziati, ottenendo così la quota parte del costo di gestione globale annuo (nel seguito indicata con FCGA) coperta dai consorziati, tramite la componente F stessa;
2. se FCGA è minore del costo di gestione globale annuo, allora si considera la differenza tra il costo di gestione globale annuo e FCGA e si divide tale differenza per il numero totale di utenze di energia elettrica e di gas complessivamente presenti nel Consorzio e contrattualizzati dallo stesso, ottenendo così un numero positivo, espresso in € per utenza e per anno, definito "moltiplicatore della componente V" (nel seguito indicato con MCV). La componente V si ottiene allora moltiplicando MCV per il numero globale di utenze di energia elettrica e di gas che il consorziato ha associato al Consorzio e che da quest'ultimo sono stati contrattualizzati;
3. se FCGA è uguale al costo di gestione globale annuo, allora la componente V è nulla per tutti i consorziati;
4. se FCGA è maggiore del costo di gestione globale annuo, allora si considera la differenza negativa tra il costo di gestione globale annuo e FCGA e si calcola la componente V dividendo tale differenza per il numero di consorziati.

L'importo del contributo annuo di gestione, calcolato secondo il meccanismo sopra citato, è da intendersi al netto dell'IVA.

Al contributo annuo di gestione possono aggiungersi, eventualmente a sole determinate utenze, extra-costi relativi a servizi acquisiti e/o realizzati per le stesse, nel rispetto delle finalità del Consorzio, determinati con specifico criterio di ripartizione approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI FABBISOGNI/CONSUMI DEI CONSORZIATI

Le modalità di esecuzione della comunicazione di cui all'art. 9, punto 6 dello Statuto sono stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale determina e, se necessario, modifica le stesse in relazione all'evoluzione della normativa, agli impegni contrattuali del Consorzio con i fornitori ed alle esigenze di gestione del Consorzio medesimo. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono portate a conoscenza di tutti i consorziati.

Articolo 4

FATTURAZIONE E PAGAMENTI – GARANZIE

Il Consorzio si obbliga a far sì che la fatturazione dell'energia o dei beni o dei servizi, da parte del fornitore, avvenga direttamente nei confronti dei singoli consorziati.

La fatturazione a carico di ciascun consorziato sarà effettuata sulla base dei prezzi stabiliti nel contratto di fornitura e con cadenza e modalità ivi definite.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la necessità del deposito delle garanzie di cui all'art. 9, punto 9 dello Statuto. In particolare, anche qualora i fornitori del Consorzio non richiedessero garanzie ai singoli consorziati, il Consiglio Direttivo potrà comunque richiedere ai consorziati di depositare le stesse a favore del Consorzio, nella forma, nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo medesimo, nell'ambito di quanto stabilito all'art. 9, punto 9 dello Statuto.

Le garanzie, se richieste, dovranno essere depositate con un anticipo di tempo, rispetto alla data di fornitura dell'energia, compatibile con le clausole dei relativi contratti e dovranno essere escutibili a prima richiesta scritta. Tali garanzie dovranno essere rinnovate di anno in anno per tutta la permanenza del consorziato nel Consorzio, salvo che il Consiglio Direttivo stabilisca di liberare il consorziato dall'obbligo di deposito delle stesse.

Articolo 5

RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA - VERBALI

Di ciascuna riunione dell'Assemblea deve essere redatto un verbale, che deve contenere:

- luogo, data ed ordine del giorno;
- numero dei presenti, di fatto o per delega, raffrontato al numero totale dei consorziati;
- indicazione del Presidente, del Segretario e della constatazione di validità dell'assemblea;
- il sommario resoconto della discussione;
- il testo delle deliberazioni prese, con indicazione per ciascuna di esse del raggiungimento dell'unanimità o della maggioranza;
- qualunque dichiarazione di cui si richieda inserzione;
- firma del Presidente e del Segretario.

Articolo 6

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – VERBALI

Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale, che deve contenere:

- luogo, data ed ordine del giorno;
- indicazioni sulle modalità di svolgimento della riunione;
- presenti;
- indicazione del Presidente, del Segretario e della constatazione di validità;
- il sommario resoconto della discussione;
- il testo delle deliberazioni prese, con indicazione per ciascuna di esse del raggiungimento dell'unanimità o della maggioranza;
- qualunque dichiarazione di cui si richieda inserzione;
- firma del Presidente e del Segretario.

Articolo 7

PENALITÀ

Per ritardi nei pagamenti del contributo annuo di gestione e/o di eventuali contributi straordinari, il Consiglio Direttivo può deliberare di applicare alla somma dovuta, a titolo di penale, gli interessi ad un tasso pari al minor valore tra tre punti percentuali e il tasso di usura vigente ai sensi di legge.

Articolo 8

INTERRUZIONI DELL'EROGAZIONE

L'interruzione o la limitazione delle forniture di energia, anche se dovute a caso fortuito, atti governativi, stato di guerra o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del ragionevole controllo del/dei fornitore/i e del Consorzio, non daranno luogo ad alcuna responsabilità del Consorzio verso i consorziati.

Articolo 9

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO

La gestione amministrativa del Consorzio può essere affidata dal Consiglio Direttivo a soggetto esterno al Consorzio, su indicazione dell'Unione Industriale di Torino.

Articolo 10

LOGO DEL CONSORZIO

Il Consiglio Direttivo può individuare un logo del Consorzio e stabilirne gli usi consentiti ai consorziati.

Articolo 11

CLAUSOLA ARBITRALE

Per qualunque controversia dovesse insorgere fra i consorziati o fra alcuni di essi, i loro aventi causa e il Consorzio circa l'interpretazione ed esecuzione di questo Regolamento, si farà riferimento a quanto previsto all'art. 21 dello Statuto.

Articolo 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento allo Statuto ed alle disposizioni di legge in materia.